

CIRCOLARE VERIFICA GREEN PASS

D.L. 111/2021 E PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14/08/21

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI AVERSA - -AVERSA
Prot. 0008630 del 31/08/2021
(Uscita)

Al tutto il Personale Docente
Al tutto il Personale A.T.A.
Al RLS di Istituto
Al Sito web

Oggetto: **CIRCOLARE D.L. 111/2021 E PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14/08/21**
Obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass)

Questa istituzione scolastica sta organizzando l'avvio del nuovo Anno Scolastico in Presenza e in Sicurezza, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legge n. 111/21, il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e le relative Note Ministeriali.

Pertanto dal 1° Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **il Personale Scolastico dovrà possedere e sarà tenuto ad esibire per il servizio in presenza, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).**

QUESTA DIRIGENZA È TENUTA A VERIFICARE IL RISPETTO DI QUESTA PRESCRIZIONE.

Si ricorda che la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) si ottiene:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021, art 13 che in rispondenza all'Art. 5 del GDPR 679/16 minimizza il numero di dati visualizzabili. Con Circolare del Ministro dell'istruzione o altro provvedimento ministeriale potranno in seguito essere stabilite ulteriori e diverse modalità di verifica.

Il personale che non possiede la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (D.L. 111/2021, art. 1 c. 6).

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea Certificazione Medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono lavorare solo se hanno la certificazione dell'esonero, valida fino al 30 settembre 2021.

Luogo e data

Il Dirigente Scolastico
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate